



TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Bruno Casciarri

nel proc. di liquidazione controllata dei beni di COGHETTO FIORENZA;
rilevato che il Liquidatore in presenza di contestazioni non superabili ha rimesso gli atti al Giudice per la definitiva formazione dello stato passivo a norma dell'art. 273 co. 5 CCI;

ritenuto che:

- il credito di cui al cron. 002 della Regione Veneto debba essere ammesso come chiesto, con la sola esclusione del privilegio per le spese di notifica da riconoscere in chirografo, tenuto conto della possibilità di integrare la documentazione anche in sede di osservazioni, del carattere privilegiato del credito ex art. 2752 ult. comma cc. (v. Cass. 7-9-2021 nr. 24071) che si estende a sanzioni e interessi, quest'ultimi nei limiti di cui all'art. 2749 cc.;
- la domanda di cui al cron. 3 di MB Credit Solutions ora Revalea Spa sia inammissibile perché priva della sottoscrizione digitale o grafica, requisito richiesto dall'art. 201 co. 2 CCI richiamato dall'art. 270 co. 2 lett. d) CCI, con conseguente nullità del ricorso non sanabile ex tunc;
- il credito di cui al cron.5 dell'Agenzia Entrate Riscossione debba essere ammesso in chirografo, tenuto conto che la documentazione può essere integrata in sede di osservazioni e che gli immobili su cui far valere il privilegio ex art. 2775 cc. sono già stati oggetto di esecuzione immobiliare;

PQM

dispone la definitiva formazione dello stato passivo nei termini di cui sopra.

Treviso, li 25/01/2024

Il Giudice
Bruno Casciarri